

REGOLAMENTO (CEE) N. 151/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che modifica i regolamenti (CEE) n. 417/85, (CEE) n. 418/85, (CEE) n. 2349/84 e (CEE) n. 556/89 relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di specializzazione, a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, a categorie di accordi di licenza di brevetto e a categorie di accordi di licenza di know-how

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate⁽¹⁾, modificato da ultimo dagli atti di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate⁽²⁾, modificato da ultimo dagli atti di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽³⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) In forza del regolamento (CEE) n. 2821/71 la Commissione è competente per applicare mediante regolamento l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che ricadono sotto il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, e hanno come oggetto la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione ovvero la ricerca e lo sviluppo di prodotti o di processi fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché l'utilizzazione dei relativi risultati comprese le disposizioni relative ai diritti di proprietà industriale e alle cognizioni tecniche segrete.
- (2) La Commissione si è avvalsa di tale facoltà adottando i regolamenti (CEE) n. 417/85 e (CEE) n. 418/85 del 19 dicembre 1984 relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a

categorie di accordi di specializzazione⁽⁴⁾ e a categorie di accordi di ricerca e sviluppo⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

- (3) In forza del regolamento n. 19/65/CEE la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisto o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale — in particolare, ai brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi — o in rapporto ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione e all'applicazione di tecniche industriali.
- (4) La Commissione si è avvalsa di tale facoltà adottando i regolamenti (CEE) n. 2349/84 del 23 luglio 1984, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e (CEE) n. 556/89 del 30 novembre 1988 relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di licenza di brevetto⁽⁶⁾ e di accordi di know-how⁽⁷⁾.
- (5) Risulta opportuno ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria menzionate per agevolare la razionalizzazione della produzione, lo sfruttamento dei risultati della ricerca e dello sviluppo in comune nonché la diffusione delle cognizioni tecniche.
- (6) A tale scopo è necessario modificare i regolamenti (CEE) n. 417/85 e (CEE) n. 418/85 in modo che essi siano estesi anche alla distribuzione comune dei prodotti specializzati o risultanti dalla ricerca e dallo sviluppo comuni sempreché la quota di mercato delle imprese partecipanti non superi determinati ordini di grandezza. Risulta a tal proposito opportuno, in ragione dell'effetto maggiormente restrittivo della concorrenza causato dagli accordi che prevedono una cooperazione estendentesi allo stadio della distribuzione, stabilire, per tali accordi, che la quota di mercato delle imprese

(1) GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

(2) GU n. 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.

(3) GU n. C 207 del 14.8.1992, pag. 11.

(4) GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1.

(5) GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5.

(6) GU n. L 219 del 16.8.1984, pag. 15. Rettificato nella GU n. L 280 del 22.10.1985, pag. 32.

(7) GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 1.